

STATUTO ENTE DI TERZO SETTORE “CON TUTTO IL CUORE” (ODV)

Art. 1

Costituzione - Denominazione - Sede

1. E' costituita l'organizzazione di volontariato in forma di Associazione, denominata **ENTE DI TERZO SETTORE “CON TUTTO IL CUORE” (ODV)**, di seguito detta organizzazione.
2. Essa ha sede legale in Via Del Bosco, 324 palazzina C - Catania
3. Essa ha sede operativa in Via Del Bosco, 353 - Catania
4. I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici, ispirandosi ai principi espressi dalla Legge 266/91 e L.R. Sicilia 22/94.

Art. 2

Finalità

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

L'associazione ha per scopo la collaborazione con tutte le risorse presenti sul territorio per potenziare la rete di servizi allo scopo di intervenire preventivamente in situazioni di esclusione sociale, per supportare le persone in difficoltà, l'elaborazione, la promozione e la realizzazione di progetti di solidarietà sociale. Nel proseguimento dei propri scopi sociali, si rivolge ai soggetti detenuti ed internati per favorire il reinserimento nella società attraverso un percorso di cambiamento, umano e relazionale che coinvolga anche la famiglia. L'associazione si propone **A)** visite ai carcerati prestando loro assistenza e sostegno morale e materiale, effettuare servizi utili per facilitare il loro reinserimento nella società. Assistere le famiglie dei carcerati operando assistenza e sostegno morale e materiale, favorendo ove possibile le relazioni con il detenuto; promuovere forme assistenziali previste dalle pubbliche istituzioni e dal volontariato. Organizzare nelle carceri, in collaborazione con i direttori, eventi atti a distrarre i detenuti dal loro vivere quotidiano (cineforum, partite di calcio e attività sportive, concerti e attività teatrali. **B)** Attività di assistenza ai senza dimora collaborando anche in rete con altre associazioni per portare pasti caldi nelle zone a rischio delle città e vestiario. **C)** Attività verso tutte quelle famiglie bisognose e comunque in uno stato economico tale da consentire l'inserimento nell'elenco delle famiglie che possono ricevere il pacco alimentare; gestione attività di derrate alimentari anche attraverso campagne di collette alimentari in collaborazione con diversi super-

mercati. Attività di recupero farmaci da banco e alimenti per bambini in collaborazione con le farmacie della città. Recupero di indumenti e oggetti per il fabbisogno di queste famiglie. **D)** Organizzazione di feste ed eventi per i bambini e anziani al fine di produrre loro momenti di svago e attività ludiche. **E)** Assistenza sanitaria domiciliare e possibilità di badanti per anziani. **F)** Centro ascolto per donne in difficoltà e attività di counseling. **G)** Attività scolastica con doposcuola per bambini bisognosi e corsi di pittura, musica, disegno e sartoria. **H)** Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato; organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso. Organizzazione di eventi di beneficenza per i fini statutari.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3

Aderenti - Modalità di ammissione ed esclusione

1. Possono aderire all'organizzazione di volontariato tutti coloro che, mossi da spirito di solidarietà, dichiarano di condividere le finalità dell'associazione.
2. Gli interessati dovranno fare richiesta scritta, mediante apposito modulo, da sottoporre all'esame ed approvazione del Consiglio Direttivo, che deciderà sull'ammissione.
3. Nella domanda di adesione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'organizzazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.
4. Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione per:
 - A) Dimissioni volontarie
 - B) Non aver effettuato il versamento della quota associativa annuale
 - C) Decesso;
 - D) Indignità deliberata dal Consiglio; in quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio dei probiviri (o del collegio arbitrale) il quale decide in via definitiva

La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.

Art. 4

Diritti e obblighi degli aderenti

1. Gli aderenti hanno il diritto a partecipare alla vita associativa, alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'organizzazione.
2. Gli aderenti sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato

Art.5

Organi

Sono organi dell'organizzazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente

Art.6

Assemblea

1.L'assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'organizzazione.

1.Essa è presieduta dal presidente ed è convocata dal presidente stesso, in via ordinaria una volta

all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, con almeno 10 giorni di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano.

2.La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo degli aderenti; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro

15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

3. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.

4. Ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega.

5. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 16 e 17.

6. L'assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del collegio dei probiviri, (ove se ne preveda la costituzione)
- eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti, (ove se ne preveda la costituzione);
- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 16;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti.

Art.7

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio è eletto dall'assemblea ed è composto da 4 Membri, tra i quali il Presidente, che è anche il Presidente dell'organizzazione, il Vice Presidente e un consigliere

2. Il Consiglio si riunisce, su convocazione del presidente, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno 10 giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano.

4. Il Consiglio ha i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- assumere il personale nei limiti imposti dall'art. 3 comma 4 L. 266/91;
- nominare il segretario;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.

•

Art.8 Presidente

1. Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del Consiglio, è eletto dall'Assemblea a maggioranza di voti.

2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12.

3. Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca

e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio.

4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio,

sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice

presidente o dal componente del Consiglio più anziano di età.

Art.9

Segretario

Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti: provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti; provvede al disbrigo della corrispondenza;

é responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: assemblea, Consiglio, collegio dei probiviri, collegio arbitrale e collegio dei revisori dei conti, ove di questi ultimi tre se ne preveda la costituzione;

predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio entro il mese di marzo;

provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;

- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio;

Art.10

*Collegio dei probiviri (ove se ne preveda la costituzione)
(In alternativa con il collegio arbitrale di cui al successivo articolo 10/bis)*

1.Il collegio dei probiviri è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.

2.Il collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.

3.Esso giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure. Il lodo emesso è inappellabile.

Art.10/bis

Collegio arbitrale

(In alternativa con il collegio dei probiviri di cui al precedente articolo 10)

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d'appello di Catania il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi avesse provveduto.

Art.11

Collegio dei revisori dei conti (ove se ne preveda la costituzione)

1. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.
2. Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata.
4. Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti.

Art.12

Gratuità e durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese vive incontrate dai componenti degli organi sociali nell'espletamento dei loro incarichi. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art.13

Risorse economiche

L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria specifiche e documentate attività e progetti;

- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del segretario.

-

Art.14

Quota sociale

1. La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.
2. Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art.15

Bilancio

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare

Art. 17

Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'organizzazione, per qualsiasi causa, è deliberato dall'Assemblea dei soci, la quale determinerà anche la destinazione del patrimonio sociale disponibile al momento dello scioglimento. La delibera avverrà a maggioranza dei tre quarti dei soci aventi diritto al voto.
2. L'eventuale patrimonio esistente sarà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art. 18

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.